



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
MAURO DI MARZIO	Consigliere
MARCO MARULLI	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Adottabilità dei minori – Accertamenti del giudice del merito
--

Ud.20/01/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13374 RG anno 2022 proposto da:

(omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

ricorrente

contro

(omissis) (omissis) **quale tutore della minore** (omissis) (omissis) (omissis) ,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) (omissis) ;

controricorrente

nonché contro

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania;

intimato

avverso la sentenza n. 693/2022 della Corte di appello di Catania depositata il giorno 6 aprile 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Sez. I – RG 13774/2022
camera di consiglio 20.1.2023





partecipata del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 6 aprile 2022 la Corte di appello di Catania ha respinto il gravame proposto da (omissis) (omissis) avverso la pronuncia con cui il Tribunale per i minorenni del capoluogo etneo aveva dichiarato lo stato di adottabilità della di lei figlia, (omissis) (omissis) (omissis) nata (omissis)

2. — La detta pronuncia è stata fatta oggetto, da parte di (omissis) (omissis) di un ricorso per cassazione che si compone di quattro motivi. Resiste con controricorso il tutore della minore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato solo apparentemente conterrebbe la compiuta e argomentata indicazione delle ragioni di fatto quanto all'abbandono del minore.

Il motivo è inammissibile.

Esso si traduce in una istanza di sostanziale revisione delle risultanze di causa.

La sentenza fornisce un'ampia motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Corte di merito a confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore. In sintesi, ha spiegato il Giudice distrettuale: che l'odierna ricorrente era stata condannata alla pena di sei anni e due mesi di reclusione, oltre che a una multa, per aver organizzato e gestito l'attività di prostituzione della figlia minore e per aver sfruttato il meretricio della stessa in termini di somme di denaro, vitto e alloggio; che dalla relazione dei servizi sociali emergeva, con riferimento a (omissis) (omissis) un quadro segnato da un disagio che si collocava «oltre la soglia di attenzione





clinica»; che da una relazione acquisita agli atti risultava che la minore aveva dichiarato di essere rimasta incinta all'età di dodici anni, di aver subito l'aborto, procurato dalla madre con utensili da cucina; di essere stata vittima di un abuso sessuale posto in atto da un gruppo di amici del compagno della madre, la quale durante la violenza si trovava nella stanza accanto, di essersi prostituita in una casa di appuntamenti e di essere stata picchiata quando si rifiutava di praticare alcuni rapporti; che non si poteva ravvisare alcuna possibilità di recupero delle capacità genitoriali della madre in tempi compatibili con le esigenze di accudimento della minore; che la gravità della situazione in cui si trovava la ragazza, lo stato di abbandono morale e l'inadeguatezza della figura materna erano emersi dal comportamento della ragazza, che aveva ancora problemi nel rapportarsi coi suoi coetanei; che la minore aveva dimostrato di volersi inserire nella comunità presso cui era collocata; che quindi il definitivo allontanamento della madre rispondeva ad esigenze di cura e sviluppo sia fisico che psicologico di Adreeea ed era adeguata alle sue esigenze di vita; che l'appellante, la cui responsabilità penale era stata accertata in secondo grado, si era limitata a manifestare il desiderio di recuperare il rapporto con la minore, senza alcuna interiorizzazione ed assunzione di responsabilità per i fatti di reato di cui si era resa autrice e senza dimostrare consapevolezza dei reali bisogni della minore.

Come si intende, il provvedimento non presenta il denunciato vizio motivazionale, né, questo è scrutinabile attraverso il riesame del corredo probatorio posto a fondamento della decisione. E' appena il caso di ricordare che nella nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla «motivazione» della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della





motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, «a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

La ricorrente fa pure questione della mancata attualità dell'accertamento, il quale era stato compiuto nel corso del giudizio di primo grado. Ora, è vero che in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (Cass. 1 dicembre 2015, n. 24445). Tuttavia, una censura siffatta andava formulata indicando le circostanze che la Corte di appello avrebbe mancato di valorizzare, non potendosi ammettere una doglianza declinata in termini di totale astrattezza.

2. — Il secondo mezzo oppone la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione mancante avendo riguardo all'omessa ammissione di consulenza tecnica psicologica sul rapporto madre-figlia e un'analisi in fatto e in diritto sullo stato di abbandono; ci si duole del mancato esperimento di consulenza tecnica e dell'assenza di motivazione al riguardo.

In base alla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. 14 febbraio 2022, n. 4746; Cass. 26 giugno 2019, n. 17165), ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali — ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori — il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua. Va però osservato che tali ragioni, in





assenza di una specifica motivazione riferita all'istanza, ben può ricavarsi dal complesso tessuto argomentativo della pronuncia, ove, come nella fattispecie è avvenuto, il giudice del merito abbia diffusamente dato conto, nel provvedimento impugnato, di gravi, puntuali e univoci elementi fattuali in sé rivelatori dell'incapacità genitoriale e tali da far apparire oggettivamente inutile un approfondimento istruttorio al riguardo. Sul punto va fatta applicazione del principio, di carattere generale, per cui la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione della consulenza tecnica può essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass 5 luglio 2007, n. 15219).

3. — Col terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per essere incorsa la Corte di appello nell'omesso esame del rapporto madre-figlia e della condotta tenuta dalla madre in esito all'allontanamento della minore.

Il motivo è infondato.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, dovendosi escludere che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (per tutte: Cass. 3 marzo 2020, n. 5730). La censura non potrebbe nemmeno utilmente riqualeificarsi come omesso esame del fatto decisivo consistente nel «rapporto madre-figlia», in quanto la sentenza si è occupata di tale punto. Il mezzo pare in realtà preordinato a una rivisitazione degli accertamenti di fatto che competono, in via esclusiva, al giudice del merito.

4. — Il quarto motivo censura la sentenza per nullità e falsa applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1 l. n. 184/1983, 315 *bis*, comma 2, c.c., 44, lett. d) l. n. 184/1983 e dei principi e delle norme che regolano la c.d. adozione mite, per non avere la Corte di appello correttamente applicato le regole poste a fondamento del detto istituto





e per aver apoditticamente escluso l'idoneità della madre a prendersi cura della ragazza, senza considerare il ruolo, importante e complementare che la stessa potrebbe rivestire nella vita della figlia.

Il motivo è infondato.

Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione «mite» ex art. 44 l. n. 184 del 1983 (Cass. 1 luglio 2022, n. 21024). Infatti, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una *extrema ratio* cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1476; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3643).

La Corte di appello ha spiegato che l'inidoneità della madre, unita ai danni gravi arrecati da tale inettitudine all'equilibrata crescita della minore giustificavano la rescissione del legame tra questa e il genitore: e tale giudizio, nemmeno censurato sul versante motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.

5. – Il ricorso è respinto.

6. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Poiché il procedimento è esente (art. 82, comma 1, l. n. 184/1983), esso, a norma dell'art. 10, comma 1, d.p.r. n. 115/2002, non è soggetto al contributo unificato, onde non opera la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del medesimo decreto circa il





raddoppio del detto contributo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; nel caso di diffusione del provvedimento dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 20 gennaio 2023.

Il Presidente

